

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3743 del 30/06/2025
Oggetto	DPR 59/2013 E SMI: MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALLO STABILIMENTO LOCALIZZATO NEL COMUNE DI POLESINE ZIBELLO (PR) VIA FELICE SARTORI, 6/8 RICHIESTA DALL'IMPRESA BULGARANI COSTRUZIONI SRL PER L'ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (FRANTUMAZIONE) DI RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - PRATICA SINADOC 2025-13713
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3905 del 30/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

PREMESSO che:

la Ditta Bulgarani Costruzioni Srl risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo del SUAP Polesine Zibello prot. n.8260/2024 del 08/08/2024 (che recepisce la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-3960 del 17/07/2024) per i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);
- Comunicazione relativa alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'articolo 216 del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Codice dell'ambiente (che comporta l'iscrizione alla posizione n.259 del registro provinciale dei recuperatori di rifiuti in regime semplificato);

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/67160 del 09/04/2025 pratica Sinadoc 2025 - 13713 dal legale rappresentante dell'impresa BULGARANI COSTRUZIONI SRL (PIVA 02394930347), con sede legale nel comune di Busseto (PR) in via Chopin, n. 41/E per la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di "Trattamento (frantumazione) di rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione" svolta presso l'impianto ubicato in comune di Polesine Zibello (PR), Via Felice Sartori, 6/8 - con la quale la Ditta richiede la modifica del seguente titolo abilitativo settoriale:

- operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art.216 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

e il proseguimento senza modifiche dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a VIA

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;

- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Normativa in materia di rifiuti (artt. 215-216 Dlgs. 152/2006):

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “Norme in materia ambientale” - Parte IV, Titolo I in materia di gestione dei rifiuti e in particolare gli artt. 215 e 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata nonché l'art. 184 ter comma 3 septies che prevede la comunicazione al REcer in caso di EoW;
- il decreto D.M. 28 giugno 2024, n.127 (di seguito DM 127/2024), inerente la normativa End of Waste da recupero di rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni o inerti di origine naturale.
- DM 05/02/1998 e smi per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Parma e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- Circolare ministeriale n. 1121 del 21.01.2019 “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, il DM Interno 26 luglio 2022 e il DPCM 27.08.2021 in materia di predisposizione del Piano di Emergenza Esterna;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi emerge quanto segue:

- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con note PG/2025/69061 del 11/04/2025 e PG/2025/73138 del 17/04/2025, veniva trasmessa dall'impresa istante, ed acquisita poi con protocolli n. PG/2025/69943 del 11/04/2025 e PG/2025/73922 del 17/04/2025 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori con prot. n. PG/2025/75126 del 18/04/2025.
- con PG/2025/77640 del 24/04/2025 ARPAE SAC acquisiva le integrazioni volontarie fornite dalla Ditta e con note PG/2025/91198 del 16/05/2025 e PG/2025/98876 del 28/05/2025 acquisiva le integrazioni richieste da Arpae SAC con protocollo n. PG/2025/88637 del 13/05/2025;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- a. Relazione Tecnica del Servizio Territoriale Arpae di Parma per la matrice rifiuti ed emissioni PG/2025/79780 del 29/04/2025, aggiornata con prot. n. PG/2025/99519 del 29/05/2025, depositate agli atti;

CONSIDERATO inoltre:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...";

CONSIDERATO altresì che:

- per la matrice scarichi idrici la Ditta ha dichiarato "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue";
- per la matrice impatto acustico la Ditta ha dichiarato "l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico";
- per la matrice emissioni in atmosfera la Ditta ha dichiarato la modifica non sostanziale all'interno della documentazione contenuta nelle integrazioni volontarie pervenute ad Arpae SAC in data 24/04/2025 prot. n. PG/2025/77640 e pertanto si è ritenuto di sostituire il titolo abilitativo emissioni in atmosfera;
- per la matrice recupero rifiuti la Ditta ha presentato adeguamento al DM 127/2024 e in corso di istruttoria ha richiesto lo stralcio del cod. EER 17 08 02 (PG/2025/114194 del 24/06/2025);
- nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2025/67160 del 09/04/2025 ha dichiarato di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo n. 01241037257015 (...) relativa al rilascio dell'Autorizzazione unica Ambientale;

DATO ATTO che:

- la Ditta BULGARANI COSTRUZIONI SRL (PIVA 02394930347) risulta, alla data del 04/06/2025, iscritta con scadenza al 22/07/2025, ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell'"Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa" della Prefettura di Parma - Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List);"

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa BULGARANI COSTRUZIONI SRL per l'esercizio dell'attività di Trattamento (frantumazione) di rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione da realizzare in comune di Polesine Zibello (PR), Via Felice Sartori, 6/8;

VISTA la Determina n. 106/2018, e successivi rinnovi con Determine n. 126/2021 e n. 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli.

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI RILASCIARE ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa **BULGARANI COSTRUZIONI SRL** (PIVA 02394930347) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento in comune di Polesine Zibello (PR), Via Felice Sartori, 6/8, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2013	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rifiuti	comunicazioni in materia di rifiuti di cui all' articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	ARPAE

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute nell'allegato di seguito indicato che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato C emissioni in atmosfera";
- "Allegato G Rifiuti" con acclusa planimetria di riferimento.

3. DI DARE ATTO che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3960 del 17/07/2024**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Polesine Zibello con Provvedimento conclusivo del prot. n.8260/2024 del 08/08/2024;
- si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3960 del 17/07/2024**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Polesine Zibello con Provvedimento conclusivo del prot. n.8260/2024 del 08/08/2024 **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**
- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2024-3960 del 17/07/2024**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Polesine Zibello con Provvedimento conclusivo del prot. n.8260/2024 del 08/08/2024;

4. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

5. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

7. DI TRASMETTERE la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Polesine Zibello e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

7 bis di DARE ATTO che verrà svolta la comunicazione al REcer prevista all'art. 184 ter comma 3 septies D.Lgs. 152/2006;

8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

9. **DI DARE ATTO** che la presente AUA, rilasciata previa acquisizione di autocertificazione ai sensi dell'art. 88 c. 4 bis D.lgs. n. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva e pertanto si procederà a revocarla nei casi previsti dal D.Lgs. 159/2011;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti	
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2025-13713	
	BULGARANI COSTRUZIONI SRL (PIVA 02394930347) in comune di Polesine Zibello (PR), Via Felice Sartori, 6/8	
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)	
PARTE DESCRITTIVA	<ol style="list-style-type: none"> 1. si richiede l'attivazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi ex art. 216 del D.lgs. n.152/2006 e s.m.i.; 2. l'attività industriale prevede "trattamento di rifiuti non pericolosi"; 3. è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030); 4. l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"; 5. si prende atto della presenza di un impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i.: 6. sono state identificate le fasi lavorative che generano emissioni diffuse di polveri (cumuli di materiale inerte, carico in tramoggia, impianto trattamento, movimentazione materiali) e sono descritte le misure di mitigazione da adottarsi 	
PRESCRIZIONI E INDICAZIONI		
<p>impianto definito scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:</p> <p>EMISSIONE: - "Motore a gasolio a servizio del frantoio" con potenzialità pari a 44 kW</p>		
	Polveri	130 mg/Nm ³
	Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000 mg/Nm ³

Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa		

Impianto di frantumazione mobile CAESAR 2 alimentato con motore a gasolio da 44 kW.

Le emissioni che si generano dalle fasi di frantumazione dovranno essere abbattute tramite i dispositivi di nebulizzazione presenti.

Il frantoio è dotato in più parti di sistemi di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri e di un carter (anch'esso con nebulizzazione) sul nastro trasportatore. ed è composto da:

- deferrizzatore a magneti permanenti che scorpora dal frantumato le componenti metalliche (ferro da calcestruzzo ecc.);
- nastro di messa a cumulo del misto frantumato;
- nastro di messa a cumulo materiale sotto-griglia;
- dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua per consentire l'abbattimento della polvere durante la frantumazione;
- motore endotermico e centrale idraulica per il comando e la movimentazione di tutte le componenti del gruppo.

Il funzionamento sarà pari a 5 h/giorno per un totale di 240 giorni/anno.

EMISSIONI DIFFUSE

Al fine del contenimento della polverosità diffusa dovrà essere previsto quanto segue:

- durante le operazioni di carico e scarico in tramoggia, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polvere;
- nella movimentazione dei materiali polverulenti tramite nastri trasportatori dovrà essere limitata il più possibile l'altezza di caduta e dovrà essere assicurata, dai tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato; i tratti all'aperto devono essere coperti per limitare la diffusione di polveri; tutti i punti di trasferimento devono essere incapsulati;
- dovranno essere presenti irrigatori fissi in grado di abbattere la polverosità relativa alla fase di stoccaggio (tra cui lo scarico) in cumuli dei materiali (rifiuti) in attesa di trattamento e irrigatori per bagnare i rifiuti durante la movimentazione con pala meccanica/escavatore;
- i depositi di materiale con scarsa movimentazione dovranno essere adeguatamente protetti dall'esposizione al vento mediante misure come la copertura con stuoie, teli o copertura verde;
- dovranno essere adottati idonei accorgimenti tecnici e/o organizzativi al fine di limitare la formazione di polveri diffuse e dovranno essere mantenute idonee altezze di caduta;
- l'umidificazione dovrà essere garantita da sistemi di nebulizzazione o irrigazione anche automatici e/o temporizzati;
- dovrà essere prevista la sospensione dei lavori durante le giornate ventose con ripresa solamente

con il successivo miglioramento delle condizioni; dovrà essere prevista l'installazione di un anemometro per misurarne l'intensità durante tutte le fasi di attività dell'impianto, interrompendo le operazioni in caso di velocità del vento superiore a 5 m/s;

- le strade ed i piazzali (aree di transito e manovra) dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse. In particolare dovranno essere assicurate la costante umidificazione dei piazzali e delle aree maggiormente soggette al transito di veicoli tramite irrigatori fissi;
- dovrà essere prevista la periodica pulizia delle superfici pavimentate con maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
- all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità possibile al fine di evitare fenomeni di risospensione di polveri e tutti i trasporti di materiali potenzialmente polverulenti dovranno essere effettuati con mezzi chiusi o telonati;
- dovranno essere previsti monitoraggi visivi, da condursi con una cadenza almeno settimanale, per la verifica dell'efficacia degli interventi di bagnatura delle piste e dei cumuli di materiale, che dovrà essere rapportata alle caratteristiche climatiche ed al volume dei trasporti;

Per le emissioni derivanti dal motore a servizio del frantoio, il Gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Bulgarani Costruzioni srl
Partita IVA/Codice fiscale:	02394930347
Sede legale:	Via Chopin n. 41/E, Busseto (PR)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Via Sartori n. 6/8, Polesine Zibello (PR)
Coordinate UTM X:	
Coordinate UTM Y:	
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Recupero e trattamento rifiuti non pericolosi
Settore attività CRIAER:	-
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità annua rifiuti recuperati [t/anno]
Potenzialità massima Indicatore 1:	15.000 t/anno

Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240
Temperatura media emissioni:	ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	9 kg/anno
Monossido di Carbonio (CO):	46 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂):	18.174 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	285 kg/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in

cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

ALLEGATO TECNICO

Si allega documentazione inerente le "Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del


punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comunicazione di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006

INTRODUZION E	Rif. prat. Sinadoc 2025-13713
	BULGARANI COSTRUZIONI SRL (PIVA 02394930347) in comune di Polesine Zibello (PR), Via Felice Sartori, 6/8
	Adeguamento al DM Ambiente 28 giugno 2024, n. 127
PARTE DESCRITTIVA	
<p>presso l'impianto si svolgono operazioni di recupero di rifiuti speciali / urbani non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte Quarta consistenti in messa in riserva R13 di legno plastica e metalli ferrosi e del recupero R13/R5 delle seguenti tipologie di rifiuti: inerti da costruzione e demolizione e rifiuti inerti di origine minerale</p> <p>L'ubicazione delle aree operative, delle aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte sono riportate nella Planimetria layout impianto di riferimento per lo svolgimento dell'attività (Tavola T.01.b. rev. aprile 2025 - acquisita al prot. PG/2025/77640 del 24/04/2025).</p> <p>I rifiuti in ingresso, in seguito a verifica visiva e documentale, saranno inizialmente accumulati nell'area adibita alla messa in riserva. La zona adibita alle operazioni di recupero, nella quale verrà posizionato il frantoio CAESAR 2, sarà separata dalle due aree di deposito dei lotti oggetto di materiale recuperato in attesa di certificazione analitica, prima di assumere la qualifica di materiali fine vita rifiuto. Sul margine dell'area di transito e movimentazione saranno collocati i cassoni per il deposito temporaneo dei rifiuti ivi prodotti dalle fasi di recupero in attesa del loro prelievo da parte di ditte autorizzate e il box ufficio.</p> <p>La strutturazione dell'area di Messa in Riserva deve prevedere la compartimentazione delle varie baie di accumulo dei rifiuti tramite setti mobili, tipo new-jersey, che possono garantire la dovuta flessibilità in relazione alle differenti tipologie ed ai differenti quantitativi di rifiuti in ingresso. In questo modo potranno essere accumulati volumi variabili delle differenti tipologie di rifiuto (ferma restando la potenzialità complessiva indicata in tabella riportata al paragrafo seguente), garantendone sempre la separazione e la corretta gestione.</p> <p>Dall'attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione o inerti di origine minerale vengono prodotti "Aggregati recuperati" cioè materiali fine vita rifiuto (End of Waste) secondo le specifiche di cui all'allegato 1 al DM 127/2024.</p>	
ISTRUTTORIA	
<p>Iscrizione alla posizione N. 259 del Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:</p> <p>messa in riserva R13:</p> <ul style="list-style-type: none"> - legno: 17 02 01 (tipologia 9.1 del DM 02/05/1998 smi - allegato 1, suballegato 1) - plastica: 17 02 03 (tip. 6.1) 	

- ferro e acciaio: 17 04 05 (tip. 3.1)

e la messa in riserva **R13** più il recupero **R5** delle seguenti tipologie di rifiuti inerti da costruzione e demolizione o rifiuti inerti di origine minerale, previsti dal DM 127/2024, Allegato 1, Tabella 1:

- punto 1): 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 17 05 08, 17 09 04,

- punto 2): 10 13 11, 20 03 01.

L'impianto di frantumazione dei rifiuti inerti è attivo 5 ore/giorno, 240 giorni/anno.

In corso di istruttoria:

con dichiarazione volontaria acquisita al prot. PG/2025/114194 del 24/06/2025 la Ditta ha richiesto lo stralcio del cod. EER 17 08 02 (ex tipologia 7.1 DM 5.2.98 smi);

con Integrazioni acquisite al prot. PG/2025/77093 del 24/04/2025 la Ditta ha comunicato la sostituzione del mezzo mobile con altro più performante ed evoluto, senza variare quanto contenuto nell'autorizzazione in termini di quantitativi e tipologia di rifiuti trattati. La frantumazione avviene con un nuovo mezzo mobile (in sostituzione del precedente)

- denominato: **Caesar 2**, matricola n° CAESAR230007, anno 2024, avente le seguenti caratteristiche tecniche:

- alimentato con motore a gasolio da **44 kW**;

- produzione oraria massima del nuovo mezzo mobile è di **50 t/h**;

- dotato di:

- sistemi di nebulizzazione di acqua per l'abbattimento delle polveri e di un carter (anch'esso con nebulizzazione) sul nastro trasportatore;

- deferrizzatore a magneti permanenti che scorpora dal frantumato le componenti metalliche (ferro da calcestruzzo ecc.);

- nastro di messa a cumulo del misto frantumato;

- nastro di messa a cumulo materiale sotto-griglia;

- dispositivo per la nebulizzazione dell'acqua per consentire l'abbattimento della polvere durante la frantumazione;

- motore endotermico e centrale idraulica per il comando e la movimentazione di tutte le componenti del gruppo.

Sono ammessi le seguenti tipologie di rifiuti in ingresso, ed operazioni di recupero:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024 smi	CODICE E.E.R.	DESCRIZIONE	Operazioni di Recupero	Potenzialità annua (t/anno - mc/anno)
p.to 1	17 01 01	Cemento	R13 - R5	15.000 t/a - 9.400 mc/a
p.to 1	17 01 02	Mattoni	R13 - R5	
p.to 1	17 01 03	Mattonelle e ceramiche	R13 - R5	
p.to 1	17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106	R13 - R5	

p.to 1	17 05 04	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R13 - R5	
p.to 1	17 05 08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R13 - R5	
p.to 1	17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R13 - R5	
p.to 2	10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	R13 - R5	
DM 05/02/1998 smi - p.to 7.1	20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati ⁽¹⁾	R13 - R5	
DM 05/02/1998 smi - p.to 9.1	17 02 01	Legno	R13	3 t/a 3 mc/a
DM 05/02/1998 smi - p.to 6.1	17 02 03	Plastica	R13	2,5 t/a 3 mc/a
DM 05/02/1998 smi - p.to 3.1	17 04 05	Ferro e Acciaio	R13	3 mc/a

- costituiti esclusivamente da rifiuti da costruzione e demolizione

PRESCRIZIONI

La Ditta dovrà rispettare inoltre le seguenti prescrizioni:

- prescrizioni contenute nella relazione tecnica emessa da Arpae APAO ST 79780 del 29/04/2025, aggiornata con prot. n. PG/2025/99519 del 29/05/2025:

“Devono essere rispettati i seguenti limiti quantitativi:

- potenzialità massima annua di rifiuti recuperabili (R13 - R5): **15.000 t/anno**;
- potenzialità massima annua di rifiuti gestibili in solo R13: 30 t/anno (3 t/anno per il legno e la plastica e 24 t/anno per ferro e acciaio);
- potenzialità massima giornaliera di rifiuti trattabili in R5: **240 t/giorno** (su 240 giorni lavorativi/anno);
- capacità massima istantanea di rifiuti messi in riserva in attesa di R5 presso l'impianto: 1.200 t;
- capacità massima istantanea di rifiuti in sola messa in riserva presso l'impianto: 30 t/anno (3 t/anno per il legno e la plastica e 24 t/anno per ferro e acciaio);
- altezza massima cumuli rifiuti sciolti di natura inerte: 5 m*.”

* in applicazione della Circ. min. MATTM n.1121 del 21 gennaio 2019 e del DM Interno 26 luglio 2022 l'altezza massima di 5 metri dei cumuli di rifiuti sciolti è stata ritenuta compatibile con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto.

Prescrizioni ai sensi del DM 127/24:

- Per i rifiuti per i quali è prevista l'attività di recupero R5, che produce la cessazione dello stato

di “rifiuto” (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all’Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024) nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall’Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come “aggregato recuperato” se l’ “aggregato riciclato” o “artificiale” è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 del medesimo decreto. In particolare, dovranno essere rispettati:

- le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all’Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
- il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all’Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
- il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di “aggregato recuperato” prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto a seguenti controlli analitici:
 - Controlli sull’aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell’Allegato 1 all’Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - Test di cessione sull’aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell’Allegato 1 all’Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l].
 - tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell’Allegato 1 al DM 127/24;
- ciascun lotto di “aggregato recuperato”, al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev’essere conforme all’Allegato 3 del DM 127/2024); ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto, fra quelli indicati nell’Allegato 2 (art.4) del DM 127/2024;
- dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell’Art. 5 del DM 127/24;
- la Ditta dovrà dotarsi di un apposito “Sistema di gestione” conforme all’Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024, idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al regolamento stesso, comprensivo del controllo della qualità e dell’automonitoraggio, da presentarsi ad Arpae SAC entro 60 giorni dal ricevimento della presente;
- i diversi lotti di rifiuti lavorati, ma in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a “rifiuti lavorati in attesa di analisi” e mantenuti distinti tra loro, con idonee delimitazioni, in modo che i singoli lotti di produzione non siano miscelati, nonché dagli “aggregati recuperati” (“End of Waste”) e dai rifiuti in ingresso in attesa di

lavorazione;

- i diversi lotti di materiali “aggregati recuperati” prodotti (“End of Waste”) detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica, riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
- tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima non superiore a 3.000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi;
- in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
- il rifiuto avente codice EER 170504 “terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503” non potrà provenire da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica o da rifiuti interrati;

Prescrizioni modalità di stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività


- i rifiuti derivanti dal trattamento, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza e successivamente avviati a recupero o smaltimento presso impianti terzi autorizzati, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; per gli “*Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali*” si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*” ai paragrafi 5 e 6; in particolare:
 - dovranno essere rispettate le aree di ubicazione individuate in planimetria dedicate a detti rifiuti;
 - le aree di stoccaggio dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici dovranno essere trattate prima del successivo scarico (es.convogliate ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento, al pari delle acque di dilavamento delle aree di messa in riserva);
 - inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;

- per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per gli eventuali rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti ritirati;
- in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le di Parma dei VV.F., anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;

Si prescrive infine, **di lasciare invariata ogni altra prescrizione sezione recupero rifiuti del provvedimento rilasciato con DET-AMB-2024-3960 del 17/07/2024**, laddove **non in contrasto con quelle sopra riportate** e aggiornate, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Polesine Zibello con Provvedimento conclusivo del prot. n.8260/2024 del 08/08/2024.

PLANIMETRIA

Tavola T.01.b. rev. aprile 2025 - acquisita al prot. PG/2025/77640 del 24/04/2025



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.